

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14038 Anno 2014

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udiienza: 20/01/2014

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

**D.G.S.**

nato a

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 10/07/2012 dal Tribunale di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

### RITENUTO IN FATTO

**D.G.S.** ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di pace di Roma (in data 01/07/2011): il **D.G.** risulta essere stato condannato alla pena di 800,00 euro di multa per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., in ipotesi commesso in danno della ex moglie **G.S.**. I fatti si riferiscono a episodi occorsi l'11/02/2007, quando l'imputato, volendo accedere nel domicilio



dei figli, con il quale la **G.** si era trasferita dopo la separazione, e dinanzi al rifiuto di costei di farlo entrare, avrebbe usato frasi minacciose all'indirizzo della persona offesa.


Il ricorrente lamenta *in primis* mancanza o manifesta illogicità della motivazione, enumerando i vari profili di doglianza già mossi con l'atto di impugnazione presentato nei riguardi della decisione del giudice di prime cure, che reputa non essere stati in alcun modo esaminati dal Tribunale, a suo dire limitatosi a riconoscere fede apodittica agli assunti della querelante quando invece:

- la **G.** aveva reso dichiarazioni nel corso del processo, riferendo dati inspiegabilmente omessi nell'immediatezza dei fatti;
- non era stata offerta alcuna spiegazione del perché all'uomo sarebbe stato negato di vedere il figlio;
- era escluso che egli avesse sferrato calci alla porta, che non presentava danni, o che avesse dato in escandescenze (visto che nessun vicino se ne era lamentato);
- non si comprendeva in cosa consistesse il timore lamentato dalla donna nell'immaginare successive azioni dell'imputato, atteso che già in precedenza (in occasione di analoghi ostacoli alle possibilità di incontro con il minore) egli aveva reagito solo rivolgendosi ai familiari della **G.** od alle forze dell'ordine;
- gli operanti della polizia giudiziaria, intervenuti quando l'uomo era già andato via, non avevano dato atto di una particolare agitazione della stessa **G.**.

Il **D.G.** deduce quindi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., atteso che nelle frasi che egli avrebbe pronunciato ("apri questa cazzo di porta" e "adesso vi faccio vedere io") non potrebbe ravvisarsi alcuna portata minacciosa, già sul piano oggettivo: la prima costituirebbe soltanto un'espressione colorita, mentre dalla seconda è impossibile che la persona offesa poté intendersi intimorita, anche perché venne pronunciata - come precisato dalla **G.** - quando l'imputato era nell'atto di allontanarsi.

Il ricorrente segnala altresì l'intervenuta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale disposto una integrazione probatoria d'ufficio al fine di acquisire le copie degli scritti inviati dal **D.G.** alla querelante, con i quali le richiedeva di vedere il figlio: integrazione certamente rilevante, dal momento che nella sentenza si danno per non provate le tesi della difesa, pur richiamando il dato dell'esistenza dei documenti in questione (la cui produzione era stata sollecitata anche nei motivi di appello, senza che la decisione impugnata abbia esaminato l'istanza).

Infine, il **D.G.** lamenta difetto assoluto di motivazione sulla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non



di appello concernente la misura del trattamento sanzionatorio.


### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le ragioni di doglianza esposte dal ricorrente non possono trovare accoglimento; tuttavia, essendo stata irrogata all'imputato una pena eccedente i limiti di legge, la sentenza impugnata dovrà essere annullata nei termini di cui appresso.

1.1 Va *in primis* osservato, in ordine alla lamentata inattendibilità della G. che secondo la giurisprudenza di legittimità «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Cass., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv 253214).

Tanto premesso, è evidente che le censure mosse dal D.G. afferiscono il merito della vicenda, senza neppure prospettare una - in ipotesi - maggiormente plausibile ricostruzione dei fatti, sì da evidenziare che la sua condanna sia stata pronunciata senza rispettare il canone dell'assenza di dubbi ragionevoli, come introdotto nel sistema processuale dalla legge n. 46 del 2006. Del tutto irrilevanti appaiono peraltro le considerazioni difensive circa la mancanza di danni evidenti su un portone (nessuno aveva rappresentato che i calci dell'imputato ne avessero provocati), o sul fatto che la G. non fosse agitata agli occhi delle forze dell'ordine (se era rimasta spaventata dalla condotta del marito, il timore era ovviamente venuto meno nel momento in cui egli se n'era andato).

1.2 Quanto alle frasi pronunciate, il ricorrente neppure adduce che "adesso vi faccio vedere io" significasse manifestare l'intenzione di recarsi dai Carabinieri per sporgere denuncia: è invece del tutto lineare la motivazione sviluppata in proposito dal giudice di appello, secondo cui «il fatto che il D.G. abbia pronunciato la frase incriminata dopo aver cercato di costringere la persona offesa a farlo entrare nella propria abitazione in orario notturno - il che, tra l'altro, mal si concilia con il preteso desiderio di vedere un bambino - colpendo con calci e pugni la porta d'ingresso, denota piuttosto, senza alcun dubbio, la volontà dell'agente di intimorire la vittima prospettandole un danno ingiusto,



terminato nel contenuto». Analogamente, già il giudice di primo grado aveva segnalato che «la frase utilizzata “..adesso vi faccio vedere io..”, proferita mentre, con violenza, venivano dati calci e pugni alla porta di ingresso dell’abitazione della persona offesa, rappresenta senza ombra di dubbio una manifestazione del minacciante di voler cagionare o far cagionare alla minacciata un danno ingiusto, compiuta a scopo d’intimidazione».

1.3 Infondata è altresì la censura inerente la mancata acquisizione delle missive inviate dall’imputato alla persona offesa, in difetto di ragionevoli argomentazioni circa la decisività di quelle prove (certamente da escludere, visto che gli scritti *de quibus* non avrebbero inciso sulla rilevanza penale della specifica condotta contestata al D.G.).

1.4 Per quanto stringata («la pena è adeguata e proporzionata alla gravità del fatto»), vi è altresì motivazione del giudice di appello in punto di trattamento sanzionatorio, come pure sulla mancata concessione della sospensione condizionale, dandosi atto della inapplicabilità dell’istituto alle pene irrogate dal giudice di pace e - per converso - dell’applicabilità *ex lege* della non menzione.

Deve tuttavia rilevarsi che il delitto di cui all’art. 612, comma primo, espressamente menzionato in rubrica, è punito fino a un massimo di € 51,00: e l’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, al comma 1, stabilisce espressamente che per i reati sanzionati con la sola multa o ammenda - attribuiti alla competenza del giudice di pace - si continuano ad applicare le pene già fissate dalle rispettive norme incriminatrici. La scelta dei giudici di merito di irrogare all’imputato una pena significativamente assai più elevata rispetto al *quantum* consentito deve pertanto leggersi come indicativa della volontà di ritenere adeguato al caso di specie il massimo edittale; ritiene pertanto il collegio, senza la necessità di disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, *in parte qua*, di poter procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nei termini di cui al dispositivo.

2. Visto che i fatti risultano intervenuti nell’ambito di rapporti fra ex coniugi, questa Corte ritiene doveroso, per obbligo di legge, l’oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di pubblicazione della presente sentenza.

**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in € 51,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.



O S C U R A T A

ovvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 20/01/2014.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Piero Savani

